



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 28 maggio 2018
(OR. en)**

9391/18

**EF 148
ECOFIN 499
DELECT 89**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 3097 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.5.2018 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 3097 final.

All.: C(2018) 3097 final



Bruxelles, 25.5.2018
C(2018) 3097 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.5.2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito “il regolamento”)¹ armonizza lo svolgimento del regolamento titoli nell’Unione e le norme che disciplinano i depositari centrali di titoli (CSD). Uno dei principali obiettivi del regolamento è migliorare la sicurezza e l’efficienza del regolamento titoli, in particolare nelle operazioni transfrontaliere, garantendo che acquirenti e venditori ricevano, rispettivamente, i titoli e il denaro puntualmente e senza rischi. A tal fine, il regolamento armonizza la tempistica e il quadro per il regolamento titoli nell’Unione. In particolare, esso prevede una serie di misure intese a prevenire e gestire la mancata esecuzione del regolamento delle operazioni su titoli (di seguito “mancati regolamenti”), comunemente definite misure relative alla disciplina del regolamento.

A tale riguardo, il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”), e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’ESMA², un regolamento delegato per specificare le misure relative alla disciplina del regolamento stabilite nel regolamento.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, la Commissione decide entro tre mesi dal suo ricevimento se approvare il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato. La Commissione può approvarlo anche solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione, secondo la procedura specifica di cui al suddetto articolo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA ha effettuato tre consultazioni pubbliche:

- a) una consultazione, durante i mesi di marzo e aprile 2014, sul documento di discussione iniziale riguardante le opzioni proposte;
- b) una consultazione, da dicembre 2014 a febbraio 2015, su un documento di consultazione riguardante il primo progetto di norme tecniche; e
- c) una consultazione finale, nei mesi di luglio e agosto 2015, sulla questione specifica relativa a chi debba essere responsabile dell’esecuzione degli acquisti forzosi (*buy-in*), ossia la consegna obbligatoria degli strumenti finanziari in seguito al mancato regolamento.

Riguardo al progetto di norme tecniche di regolamentazione è stato consultato anche il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell’ESMA, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014 pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Inoltre, l'ESMA ha coinvolto i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nell'elaborazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione, per le quali il regolamento impone una stretta cooperazione.

Unitamente al progetto di norme tecniche di regolamentazione, e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato una valutazione d'impatto, che comprende l'analisi dei costi e dei benefici delle suddette norme, e una relazione dettagliata sul modo in cui l'esito della consultazione pubblica è stato preso in considerazione. Tale analisi è contenuta nell'allegato IV della relazione finale sul progetto di norme tecniche, disponibile all'indirizzo <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-technical-standards-settlement-discipline-under-csdr>

Alcuni membri del Parlamento europeo hanno inoltre espresso le loro osservazioni sul contenuto del progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il diritto di adottare un atto delegato è previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, e dall'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento. Tali disposizioni conferiscono alla Commissione il potere di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le misure volte a prevenire i mancati regolamenti, ivi incluse le misure che le imprese di investimento devono adottare per limitare il numero di mancati regolamenti e le procedure e le misure che i CSD devono predisporre per facilitare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni su titoli (cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento);

b) le misure per gestire i mancati regolamenti, che comprendono gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione dei mancati regolamenti da parte dei CSD, la gestione da parte dei CSD delle penali pecuniarie versate dagli utenti responsabili dei mancati regolamenti, i dettagli dell'adeguata procedura di acquisto forzoso successiva ai mancati regolamenti, le norme e le esenzioni specifiche concernenti la procedura di acquisto forzoso e le condizioni in base alle quali il CSD può sospendere la prestazione dei servizi agli utenti responsabili dei mancati regolamenti (cfr. l'articolo 7, paragrafo 15, del regolamento).

Le misure per gestire i mancati regolamenti hanno un effetto dissuasivo e possono pertanto contribuire a ridurre l'incidenza. Grazie a questo nesso sostanziale tra prevenzione e gestione dei mancati regolamenti, il presente regolamento delegato riunisce in un unico atto le due deleghe di potere conferite alla Commissione.

3.1. Capi I e II, articoli da 1 a 12

Il presente regolamento delegato armonizza le misure che le imprese di investimento e i CSD devono adottare per prevenire i mancati regolamenti.

Il regolamento delegato precisa i tempi e i contenuti delle comunicazioni tra le imprese di investimento e i loro clienti per quanto concerne le operazioni che dovrebbero essere regolate attraverso i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD. In particolare, il regolamento impone ai clienti di informare le rispettive imprese di investimento in merito agli strumenti finanziari e al contante destinati a un'operazione specifica e di confermare l'accettazione delle condizioni dell'operazione.

Il regolamento delegato impone ai CSD di adottare diverse misure per limitare il numero di mancati regolamenti. Di norma, i CSD dovrebbero elaborare le istruzioni di regolamento dei loro utenti in modo automatico e fornire agli utenti le funzionalità per supportare l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di

regolamento in titoli e in contanti. Inoltre, il regolamento delegato armonizza le informazioni che gli utenti dei CSD devono fornire ai fini dell'abbinamento delle istruzioni di regolamento. Infine, il regolamento delegato impone ai CSD di predisporre meccanismi che consentano ai loro utenti di gestire meglio le istruzioni di regolamento nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD. Tali meccanismi dovrebbero consentire agli utenti dei CSD di annullare, bloccare, riciclare o eseguire parzialmente le istruzioni di regolamento e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito a istruzioni di regolamento in sospenso.

3.2. Capo III, sezione 1, articoli da 13 a 15

Il regolamento delegato impone ai CSD di predisporre sistemi che consentano loro di monitorare il numero, il valore e la durata dei mancati regolamenti. I CSD dovrebbero comunicare mensilmente e annualmente alle autorità di vigilanza competenti il valore e il volume dei mancati regolamenti. I CSD dovrebbero inoltre riferire in merito a eventuali misure programmate o adottate per migliorare l'efficienza dei regolamenti. Tali segnalazioni dovrebbero essere rese pubbliche dai CSD su base annua in forma aggregata e anonima.

3.3. Capo III, sezione 2, articoli da 16 a 20

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento prevede che i CSD impongano penali pecuniarie agli utenti responsabili dei mancati regolamenti. Il regolamento delegato armonizza le norme per la gestione delle penali pecuniarie da parte dei CSD. In particolare, esso prevede che i CSD applichino penali pecuniarie per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita, riscuotano le penali pecuniarie almeno ogni mese, ricevano il denaro riscosso su un apposito conto corrente e lo redistribuiscano agli utenti interessati dai mancati regolamenti. Il regolamento delegato precisa inoltre che i CSD che utilizzano una piattaforma comune di regolamento sono tenuti a gestire congiuntamente la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie.

3.4. Capo III, sezione 3, articoli da 21 a 35

Una delle misure per ridurre i mancati regolamenti prevista all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento è l'obbligo di acquisto forzoso (vale a dire l'esecuzione obbligatoria dell'operazione inizialmente prevista entro un certo numero di giorni dalla data dell'operazione). A tal fine, il regolamento delegato contiene norme particolareggiate concernenti i dettagli della procedura di acquisto forzoso e le varie fasi dell'esecuzione di tale procedura.

Esso stabilisce quando l'acquisto forzoso è considerato impossibile e quando la procedura di acquisto forzoso è considerata priva di effetti. Esso specifica inoltre gli accordi contrattuali e le procedure tra le parti nella catena di regolamento per includere i requisiti relativi alla procedura di acquisto forzoso.

In aggiunta, il regolamento delegato specifica i soggetti responsabili di effettuare l'acquisto forzoso. A tale fine, esso distingue tra operazioni compensate da una controparte centrale (CCP), operazioni non compensate da una CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione e operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione. Per ciascuna di tali operazioni il regolamento delegato precisa i dettagli della procedura di acquisto forzoso, comprese le responsabilità delle varie parti coinvolte. Di norma, se la procedura di acquisto forzoso va a buon fine, l'istruzione di regolamento connessa al mancato regolamento dovrebbe essere annullata al momento della consegna degli strumenti finanziari alla controparte pertinente. Se la procedura di acquisto forzoso è completata solo in parte, la parziale consegna degli strumenti finanziari è integrata da una nuova istruzione di regolamento per la parte restante degli strumenti finanziari. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine e, di conseguenza, non è possibile consegnare gli strumenti

finanziari alla controparte pertinente, quest'ultima dovrebbe decidere se ricorrere a un altro acquisto forzoso o ricevere un risarcimento in contanti per le perdite subite. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine entro il periodo di differimento, dovrebbe essere versato un risarcimento in contanti.

Il regolamento delegato specifica il calcolo e il pagamento del risarcimento in contanti per gli acquisti forzosi non andati a buon fine. Esso inoltre assicura che le controparti interessate dal mancato regolamento non siano penalizzate da un aumento del prezzo degli strumenti finanziari tra il momento del mancato regolamento e la consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso. Pertanto, le controparti inadempienti dovrebbero versare alle controparti destinatarie la differenza tra il prezzo di consegna degli strumenti finanziari e il prezzo concordato al momento della negoziazione.

3.5. Capo III, sezione 4, articoli da 36 a 38

Il regolamento delegato precisa i termini per l'avvio della procedura di acquisto forzoso e per la consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.

3.6. Capo III, sezioni 5 e 6, articoli da 39 a 41

Il regolamento delegato specifica quando i CSD possono sospendere la prestazione dei servizi agli utenti che si rendono costantemente e sistematicamente responsabili di mancati regolamenti. In particolare, i CSD possono sospendere la prestazione dei servizi agli utenti che presentano un tasso di efficienza del regolamento inferiore del 15% rispetto al tasso del pertinente sistema di regolamento titoli.

Il regolamento delegato specifica altresì le informazioni relative al regolamento che i CSD dovrebbero fornire alle CCP e alle sedi di negoziazione.

3.7. Capitolo IV, articolo 42

Infine, il regolamento delegato prevede che esso debba entrare in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per consentire ai CSD di adeguare i loro sistemi informatici e gli accordi contrattuali ai fini dell'applicazione del regolamento stesso.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.5.2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012³, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate poiché riguardano misure volte a prevenire e gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e l'indicazione dei dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunirle in un unico regolamento.
- (2) Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno tenere debitamente conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, emessi nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento - CPSS) e dall'International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli - IOSCO) ("principi CPSS-IOSCO"), che servono da riferimento mondiale per i requisiti normativi per i depositari centrali di titoli ("CSD"). È opportuno prendere in considerazione anche le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli, emesse dal CPSS e dalla IOSCO, riguardanti la conferma delle operazioni, i cicli di regolamento e la concessione di titoli in prestito.
- (3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 909/2014 e per specificare i termini tecnici necessari per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini.
- (4) Le imprese di investimento dovrebbero accertarsi di disporre per tempo di tutte le informazioni di regolamento necessarie per un regolamento delle operazioni efficace ed efficiente. In particolare, le imprese di investimento che non dispongono di tutte le informazioni di regolamento necessarie dovrebbero contattare i clienti per ottenere le informazioni pertinenti per un regolamento efficiente, compresi i dati standardizzati necessari per il processo di regolamento.

³ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

- (5) Dovrebbe essere incoraggiato il trattamento interamente automatizzato [*straight-through processing* (“STP”)] poiché il suo utilizzo in tutto il mercato è essenziale sia per mantenere tassi di regolamento elevati con l’aumentare dei volumi sia per assicurare il regolamento tempestivo delle negoziazioni transfrontaliere. Inoltre, i partecipanti al mercato sia diretti che indiretti dovrebbero disporre dell’automazione interna necessaria per avvalersi pienamente delle soluzioni STP disponibili. A tale riguardo, le imprese di investimento dovrebbero offrire ai loro clienti professionali la possibilità di inviare per via elettronica le conferme e i dettagli dell’attribuzione, in particolare utilizzando procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento. Inoltre, i CSD dovrebbero facilitare l’STP e, nel trattamento delle istruzioni di regolamento, dovrebbero utilizzare processi concepiti in modo da funzionare per impostazione predefinita in modo automatico.
- (6) I CSD dovrebbero offrire possibilità di abbinamento durante l’intera giornata per promuovere l’effettuazione del regolamento il prima possibile (*early settlement*) alla data prevista.
- (7) I CSD dovrebbero esigere che i partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli utilizzino un elenco di campi di abbinamento obbligatori per l’abbinamento delle istruzioni di regolamento al fine di facilitare il regolamento e assicurare la coerenza tra i sistemi di regolamento titoli.
- (8) I CSD dovrebbero disporre di funzionalità di sistema, politiche e procedure solide ed efficienti che consentano loro di facilitare e incentivare l’effettuazione del regolamento alla data prevista.
- (9) I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti l’accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi gestiti al fine di incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo da parte dei partecipanti.
- (10) I CSD dovrebbero offrire il regolamento lordo in tempo reale ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli o, quanto meno, più possibilità di regolamento giornaliero durante ciascun giorno lavorativo al fine di finalizzare il regolamento entro la giornata.
- (11) L’obbligo imposto ai CSD di disporre di funzionalità di sistema dovrebbe dipendere dall’efficienza del regolamento degli stessi CSD. Talune funzionalità di sistema quindi non dovrebbero essere obbligatorie se nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD il valore e il tasso dei mancati regolamenti non superano determinate soglie predefinite.
- (12) Al fine di facilitare il monitoraggio dei mancati regolamenti, i CSD dovrebbero utilizzare una metodologia armonizzata per segnalarli alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Tale metodologia dovrebbe prevedere un elenco comune di elementi da segnalare e una determinata frequenza per la trasmissione delle segnalazioni. Le istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli gestito dai CSD dovrebbero essere monitorate ogni giorno fino a quando non vengono eseguite o annullate.
- (13) I CSD dovrebbero mettere in atto modalità operative con i partecipanti che presentano i tassi più elevati di mancato regolamento e, ove possibile, con le pertinenti controparti centrali (“CCP”) e sedi di negoziazione, al fine di individuare i motivi principali dei mancati regolamenti.
- (14) I CSD dovrebbero trasmettere ogni mese segnalazioni sui mancati regolamenti alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero inoltre

essere autorizzate a richiedere informazioni supplementari sui mancati regolamenti o segnalazioni più frequenti, ove necessario, per poter svolgere i loro compiti. Le autorità competenti che effettuano la richiesta dovrebbero condividere senza indebiti ritardi tali informazioni supplementari o segnalazioni con le autorità pertinenti.

- (15) Al fine di promuovere la trasparenza e facilitare la comparabilità dei mancati regolamenti in tutta l'Unione, i CSD dovrebbero utilizzare un unico modello per la divulgazione al pubblico dei dati sui mancati regolamenti.
- (16) Per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento per i CSD, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate circa l'individuazione di tutte le operazioni ancora non regolate dopo la data prevista per il regolamento, l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, ove applicabile, e l'applicazione dei meccanismi di penalizzazione istituiti dal CSD, compresi il momento in cui viene effettuato il calcolo e la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie.
- (17) Le norme riguardanti le procedure per la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti dovrebbero essere applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e le operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti.
- (18) Affinché le penali pecuniarie per i mancati regolamenti siano applicate in modo uniforme, i CSD dovrebbero addebitare, riscuotere e redistribuire le penali pecuniarie su base regolare e almeno una volta al mese. Inoltre, affinché il loro profilo di rischio non sia influenzato dal funzionamento del meccanismo di penalizzazione, anche se i partecipanti inadempienti non versano le penali dovute, i CSD dovrebbero essere responsabili unicamente dell'addebito della riscossione e della redistribuzione di tali penali pecuniarie. Poiché i partecipanti possono anche operare come agenti per i propri clienti, i CSD dovrebbero fornire ai partecipanti dettagli sufficienti per quanto riguarda il calcolo delle penali al fine di consentire loro di recuperare la penale pecuniaria dai clienti.
- (19) È importante che la penale pecuniaria applicata in caso di mancato regolamento non costituisca una fonte di entrate per i CSD. Essa dovrebbe pertanto essere versata su un conto separato del CSD, utilizzato esclusivamente per la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie. Le penali riscosse non dovrebbero essere utilizzate per finanziare l'attuazione, la manutenzione o il funzionamento del meccanismo di penalizzazione.
- (20) In alcuni casi, un'operazione può essere parte di una catena di operazioni, nel qual caso l'istruzione di regolamento può dipendere da un'altra istruzione di regolamento e l'esecuzione di un'istruzione può consentire l'esecuzione di più istruzioni della catena. La mancata esecuzione dell'istruzione di regolamento può quindi avere effetti a catena e comportare la mancata esecuzione delle istruzioni successive.
- (21) Per limitare il numero di trasferimenti di contante, i CSD dovrebbero pertanto compensare l'importo dovuto ai partecipanti con l'importo che questi devono versare e dovrebbero fare in modo che l'intero importo delle penali pecuniarie sia adeguatamente redistribuito all'interno della catena di regolamento ai partecipanti interessati dal mancato regolamento. I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti

informazioni sufficienti sul calcolo degli importi da riscuotere per consentire loro, se del caso, di trasferire gli importi dovuti ai loro clienti.

- (22) Il meccanismo di penalizzazione dovrebbe applicarsi a tutte le mancate operazioni, ivi incluse le operazioni compensate. Tuttavia, se il partecipante inadempiente è una CCP, la penale non dovrebbe essere versata dalla CCP ma dal pertinente partecipante diretto responsabile del mancato regolamento. A tal fine, i CSD dovrebbero fornire alle CCP tutte le informazioni necessarie sul mancato regolamento e sul calcolo della penale per consentire loro di addebitare la penale al pertinente partecipante diretto e di ridistribuire l'importo riscosso al partecipante diretto interessato dal conseguente mancato regolamento sugli stessi strumenti finanziari.
- (23) I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'adeguata attuazione del meccanismo di penalizzazione.
- (24) Al fine di favorire la creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, è opportuno armonizzare la procedura di acquisto forzoso. Data l'importanza di incentivare azioni tempestive per gestire i mancati regolamenti, durante la procedura di acquisto forzoso è importante tenere informate tutte le pertinenti parti interessate.
- (25) L'istruzione di regolamento può avere esito negativo per tutti gli strumenti finanziari ivi contemplati, anche se alcuni di essi sono disponibili per la consegna sul conto del partecipante inadempiente. Lo scopo della procedura di acquisto forzoso è migliorare l'efficienza del regolamento. Al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi, tale procedura dovrebbe essere soggetta all'applicazione obbligatoria dell'esecuzione parziale della pertinente istruzione di regolamento.
- (26) Il regolamento parziale obbligatorio l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 offre il giusto equilibrio tra il diritto dell'acquirente di ricevere gli strumenti finanziari acquistati e la necessità di ridurre al minimo il numero di strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso. Ciascuno strumento finanziario acquistato tramite acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere consegnato all'acquirente, anche se il numero di strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso non consente l'esecuzione completa della pertinente istruzione di regolamento.
- (27) Il regolamento parziale obbligatorio non dovrebbe applicarsi alle istruzioni di regolamento sospese dal partecipante, poiché gli strumenti finanziari pertinenti nel rispettivo conto potrebbero non appartenere al cliente per il quale è stata inserita l'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli.
- (28) Per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, tutte le parti della catena di regolamento dovrebbero avere accordi contrattuali con le rispettive controparti che prevedano obblighi di acquisto forzoso e siano esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti.
- (29) Al fine di migliorare l'efficienza del regolamento, si dovrebbe sempre verificare in primo luogo se per le operazioni in oggetto e per le parti coinvolte sia possibile utilizzare la procedura di acquisto forzoso.
- (30) Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di acquisto forzoso devono ricevere informazioni sullo stato della procedura nelle fasi cruciali. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire mediante una notifica affinché i soggetti coinvolti siano informati dello stato delle azioni volte a regolare l'operazione e possano adottare le ulteriori misure eventualmente necessarie.

- (31) Per le operazioni non compensate da una CCP, al fine di istituire una procedura di acquisto forzoso efficiente ed evitare che altre parti nella catena di regolamento o altri partecipanti siano tenuti a rispondere delle obbligazioni contratte dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali, e al fine di non aumentare il profilo di rischio dei CSD o delle sedi di negoziazione, le parti che hanno inizialmente concluso l'operazione in questione dovrebbe essere responsabili dell'esecuzione dell'acquisto forzoso.
- (32) Per quanto riguarda il regolamento delle operazioni in titoli, i partecipanti agiscono per proprio conto o inseriscono le istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli gestito da un CSD su richiesta dei loro clienti. Tali clienti possono essere una CCP e i suoi partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o, se l'operazione non è eseguita presso una sede di negoziazione, le parti negoziali. L'acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere effettuato al livello in cui sono state create le obbligazioni contrattuali di acquisto e di vendita di titoli.
- (33) Dato che l'agente dell'acquisto forzoso dovrebbe operare su richiesta della parte che non sostiene i costi connessi all'intervento dell'agente, esso dovrebbe rispettare le disposizioni sull'esecuzione alle migliori condizioni e tutelare gli interessi del partecipante diretto, del membro della sede di negoziazione o della parte negoziale inadempienti.
- (34) Al fine di limitare il numero di acquisti forzosi e preservare la liquidità del mercato per gli strumenti finanziari pertinenti, il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda del caso, dovrebbero essere autorizzati a consegnare gli strumenti finanziari alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie tramite i relativi partecipanti fino al momento in cui essi sono informati della nomina dell'agente dell'acquisto forzoso o dell'avvio dell'asta. A partire da quel momento, le parti in questione dovrebbero poter solo partecipare all'asta degli strumenti finanziari o consegnarli all'agente dell'acquisto forzoso, previa approvazione dello stesso, per evitare che il partecipante diretto destinatario, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria ricevano gli strumenti finanziari due volte. Le parti coinvolte nella procedura di acquisto forzoso potrebbero limitare il numero di acquisti forzosi anche coordinando tra loro le rispettive azioni, e informandone il CSD, se l'operazione fa parte di una catena di operazioni e può comportare diverse istruzioni di regolamento.
- (35) Di norma le operazioni non compensate da una CCP non sono coperte da garanzia e pertanto ciascun membro della sede di negoziazione o ciascuna parte negoziale si accolla il rischio di controparte. Spostando tale rischio su altri soggetti, come ad esempio i partecipanti, si obbligherebbe questi ultimi a coprire la loro esposizione al rischio di controparte con garanzie reali, il che potrebbe comportare un aumento sproporzionato dei costi del regolamento titoli. Il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda dei casi, dovrebbe pertanto assumersi in primis la responsabilità di sostenere i costi dell'acquisto forzoso, della differenza di prezzo e del risarcimento in contanti. Se il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente non rispetta l'obbligo di versare tali importi, il rispettivo partecipante, in quanto partecipante inadempiente, dovrebbe essere tuttavia responsabile unicamente di sostenere i costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo ma non del risarcimento in contanti.

- (36) Gli obblighi di consegna degli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso o il pagamento del risarcimento in contanti o dell'eventuale differenza di prezzo degli strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso dovrebbero, in ultima istanza, essere adempiuti con il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante da parte della CCP, dei membri della sede di negoziazione destinatari o delle parti negoziali destinatarie tramite i rispettivi partecipanti.
- (37) Se l'acquisto forzoso non va a buon fine e in assenza di una comunicazione esplicita sull'opportunità di prorogare il periodo di acquisto forzoso entro il termine prescritto, il risarcimento in contanti dovrebbe essere versato in modo da tutelare gli interessi delle parti ed evitare eventuali incertezze derivanti dall'acquisto forzoso non andato a buon fine.
- (38) Al fine di evitare complessità e tutelare la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria, gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso dovrebbero essere consegnati alla CCP, al membro della sede di negoziazione destinatario o alla parte negoziale destinataria attraverso il partecipante destinatario in questione anziché attraverso il partecipante inadempiente. Per le stesse ragioni, l'istruzione di regolamento iniziale che ha attivato la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere sospesa e infine annullata.
- (39) Al fine di calcolare e applicare in modo appropriato le penali per i mancati regolamenti al termine del periodo di proroga, le istruzioni di regolamento pertinenti dovrebbero essere annullate e sostituite con nuove istruzioni ogni giorno lavorativo in cui le CCP, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali ricevono gli strumenti finanziari, attraverso i rispettivi partecipanti, a seguito dell'esecuzione dell'acquisto forzoso. Le penali pecuniarie dovrebbero applicarsi ad ogni nuova istruzione di regolamento a decorrere dal giorno dell'inserimento della stessa nel sistema di regolamento titoli.
- (40) Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e il rispetto dei tempi previsti per la procedura di acquisto forzoso e per il pagamento delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, le istruzioni di regolamento non eseguite dovrebbero essere annullate al momento della consegna degli strumenti finanziari o, in caso di mancata consegna, al momento del pagamento del risarcimento in contanti, o al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica dell'importo del risarcimento in contanti dovuto.
- (41) Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, la differenza di prezzo dovrebbe essere pagata dal partecipante diretto, dal membro della sede di negoziazione o dalla parte negoziale inadempienti, a seconda del caso, al fine di tutelare gli interessi delle parti destinatarie. Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, l'obbligo del partecipante inadempiente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere considerato soddisfatto dato che i partecipanti diretti, i membri delle sedi di negoziazione o le parti negoziali destinatari pagano effettivamente gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso.
- (42) Un efficace processo di regolamento richiede che il periodo di proroga, che è precedente all'avvio della procedura di acquisto forzoso, sia adeguato ai tipi di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari. Se il mercato delle azioni è sufficientemente liquido da consentire il facile reperimento dei titoli, il periodo di proroga prima

dell'avvio della procedura di acquisto forzoso non dovrebbe essere esteso, così da incentivare le parti interessate a regolare tempestivamente le mancate operazioni. Le azioni il cui mercato non è liquido tuttavia dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo. Anche gli strumenti di debito dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo, tenuto conto della maggiore portata transfrontaliera e dell'importanza che rivestono per un funzionamento corretto e ordinato dei mercati finanziari.

- (43) Le misure per la gestione dei mancati regolamenti che riguardano l'acquisto forzoso e le penali possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti degli accordi giuridici tra le parti interessate, compresi i CSD e altri partecipanti al mercato. È pertanto opportuno concedere tempo sufficiente per l'applicazione di tali misure, al fine di consentire alle parti interessate di soddisfare i requisiti necessari.
- (44) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha trasmesso alla Commissione europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (45) L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato strettamente con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) “partecipante diretto”: un'impresa come definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;
- (b) “fondo indicizzato quotato (ETF)”: un fondo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;

⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁵ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- (c) “esecuzione di ordini”: l’esecuzione di ordini per conto dei clienti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;
- (d) “cliente al dettaglio”: un cliente al dettaglio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
- (e) “istruzione di regolamento”: un ordine di trasferimento come definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
- (f) “parte negoziale”, una parte che agisce in qualità di obbligato principale in un’operazione su titoli di cui all’articolo 7, paragrafo 10, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- (g) “membro della sede di negoziazione”: un membro o un partecipante di una sede di negoziazione.

CAPO II

MISURE PER PREVENIRE I MANCATI REGOLAMENTI

Articolo 2

Misure relative ai clienti professionali

1. Le imprese di investimento richiedono ai clienti professionali di inviare loro per iscritto l’attribuzione di titoli o di contante per le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, indicando i conti su cui effettuare l’accredito o l’addebito. L’attribuzione scritta specifica quanto segue:
 - (a) il tipo di operazione, tra i seguenti:
 - i) acquisto o vendita di titoli;
 - ii) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari;
 - (b) il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello strumento finanziario o, qualora l’ISIN non fosse disponibile, un altro identificativo dello strumento finanziario;
 - (c) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
 - (d) il valore nominale degli strumenti di debito e la quantità per gli altri strumenti finanziari;
 - (e) la data della negoziazione;
 - (f) il prezzo di negoziazione dello strumento finanziario;
 - (g) la valuta in cui è espresso il prezzo dell’operazione;

⁶ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁷ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

- (h) la data prevista di regolamento dell'operazione;
- (i) l'importo totale del contante da consegnare o ricevere;
- (j) l'identificativo del soggetto presso il quale sono detenuti i titoli;
- (k) l'identificativo del soggetto presso il quale è detenuto il contante;
- (l) i nomi e i numeri dei conti titoli o dei conti correnti su cui effettuare l'accredito o l'addebito.

L'attribuzione scritta include tutte le altre informazioni richieste dall'impresa di investimento al fine di agevolare il regolamento dell'operazione.

Le imprese di investimento che hanno ricevuto conferma dell'esecuzione dell'ordine di operazione impartito dal cliente professionale assicurano, mediante accordi contrattuali, che il cliente professionale confermi l'accettazione delle condizioni dell'operazione per iscritto entro i termini di cui al paragrafo 2. La conferma scritta può anche essere inclusa nell'attribuzione scritta.

Le imprese di investimento forniscono ai clienti professionali la possibilità di inviare l'attribuzione scritta e la conferma scritta per via elettronica, applicando le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2. I clienti professionali fanno in modo che l'attribuzione scritta e la conferma scritta di cui al paragrafo 1 sia ricevuta dall'impresa di investimento entro uno dei seguenti termini:
 - (a) entro la fine del giorno lavorativo in cui l'operazione ha avuto luogo, se l'impresa di investimento e il cliente professionale in questione si trovano in una zona con lo stesso fuso orario;
 - (b) entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
 - i) vi è una differenza di oltre due ore tra il fuso orario dell'impresa di investimento e il fuso orario del cliente professionale in questione;
 - ii) gli ordini sono stati eseguiti dopo le ore 16:00 CET del giorno lavorativo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento.

Le imprese di investimento confermano il ricevimento dell'attribuzione scritta e della conferma scritta entro due ore dal ricevimento. Se l'impresa di investimento riceve l'attribuzione scritta e la conferma scritta meno di un'ora prima della chiusura degli uffici, essa ne conferma il ricevimento entro un'ora dall'apertura degli uffici il giorno lavorativo successivo.

3. Se l'impresa di investimento riceve le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 1 in anticipo rispetto ai termini di cui al paragrafo 2, essa può concordare per iscritto con i clienti professionali che non è necessario trasmettere l'attribuzione scritta e la conferma scritta pertinenti.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai clienti professionali che detengono i titoli e il contante pertinenti per il regolamento presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 3

Misure relative ai clienti al dettaglio

Le imprese di investimento richiedono ai clienti al dettaglio di inviare loro tutte le pertinenti informazioni di regolamento per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento, a meno che il cliente in questione detenga gli strumenti finanziari e il contante presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 4

Agevolazione e trattamento dei regolamenti

1. I CSD trattano tutte le istruzioni di regolamento in modo automatizzato.
2. I CSD che sono intervenuti manualmente nel processo di regolamento automatico secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), informano l'autorità competente del motivo di tale intervento entro 30 giorni dallo stesso, a meno che lo stesso motivo sia già stato comunicato per interventi precedenti.
3. Si ha intervento manuale nel processo di regolamento automatico nelle seguenti circostanze:
 - (a) se l'inserimento dell'istruzione di regolamento ricevuta nel sistema di regolamento titoli è stato ritardato o modificato o se l'istruzione stessa è stata modificata al di fuori delle procedure automatizzate;
 - (b) se durante il trattamento delle istruzioni di regolamento ricevute nel meccanismo di regolamento viene effettuato un intervento al di fuori delle procedure automatizzate, compresa la gestione degli incidenti informatici.
4. Le autorità competenti possono comunicare ai CSD in qualsiasi momento che un determinato motivo non giustifica interventi manuali nel processo di regolamento automatico. Successivamente i CSD non intervengono manualmente nel processo di regolamento automatico per detto motivo.

Articolo 5

Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati

1. I CSD forniscono ai partecipanti una funzionalità che supporta l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di regolamento nel corso di ogni giorno lavorativo.
2. I CSD richiedono ai partecipanti di abbinare le loro istruzioni di regolamento attraverso la funzionalità di cui al paragrafo 1 prima del regolamento, tranne nei seguenti casi:
 - (a) se il CSD ha riconosciuto che le istruzioni di regolamento sono già state abbinate dalle sedi di negoziazione, dalle CCP o da altri soggetti;
 - (b) se il CSD stesso ha abbinato le istruzioni di regolamento;
 - (c) nel caso di istruzioni di regolamento "senza pagamento" ("FOP") di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i), che consistono in ordini di trasferimento degli strumenti finanziari tra conti diversi aperti a nome dello stesso partecipante o gestiti dallo stesso operatore.

Gli operatori dei conti di cui alla lettera c) comprendono soggetti aventi un rapporto contrattuale con il CSD e che gestiscono conti titoli presso il CSD in questione mediante la registrazione contabile in tali conti.

3. I CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare i seguenti campi nelle istruzioni di regolamento ai fini dell'abbinamento:
 - (a) il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g);
 - (b) la data di esecuzione prevista dell'istruzione di regolamento;
 - (c) la data della negoziazione;
 - (d) la valuta, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
 - (e) l'importo del regolamento, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
 - (f) il valore nominale degli strumenti di debito o la quantità per gli altri strumenti finanziari;
 - (g) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
 - (h) il codice ISIN dello strumento finanziario;
 - (i) l'identificativo del partecipante che consegna gli strumenti finanziari o il contante;
 - (j) l'identificativo del partecipante che riceve gli strumenti finanziari o il contante;
 - (k) l'identificativo del CSD della controparte del partecipante, nel caso di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche nelle circostanze di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - (l) altri campi di abbinamento richiesti dal CSD per facilitare il regolamento delle operazioni.

4. Oltre ai campi di cui al paragrafo 3, i CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare nelle loro istruzioni di regolamento un campo indicante il tipo di operazione in base alla seguente tassonomia:
 - (a) acquisto o vendita di titoli;
 - (b) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - (c) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - (d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - (e) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD.

Articolo 6

Livelli di tolleranza

Ai fini dell'abbinamento, i CSD stabiliscono i livelli di tolleranza per gli importi di regolamento.

Il livello di tolleranza rappresenta la differenza massima tra gli importi di regolamento in due istruzioni di regolamento corrispondenti che consentirebbe comunque l'abbinamento.

Per le istruzioni di regolamento in EUR, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione è pari a 2 EUR per gli importi di regolamento fino a 100 000 EUR e a 25 EUR per gli importi superiori a 100 000 EUR. Per le istruzioni di regolamento in altre valute, il livello di

tolleranza per ciascuna istruzione corrisponde agli importi equivalenti in base al tasso di cambio ufficiale della BCE, ove disponibile.

Articolo 7

Meccanismo di annullamento

I CSD istituiscono un meccanismo di annullamento bilaterale che consente ai partecipanti di annullare bilateralmente le istruzioni di regolamento abbinate che fanno parte della stessa operazione.

Articolo 8

Meccanismo di trattenimento e rilascio

I CSD istituiscono un meccanismo di trattenimento e rilascio che consiste in entrambi gli elementi seguenti:

- (a) un meccanismo di trattenimento che consente al partecipante disponente di bloccare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso;
- (b) un meccanismo di rilascio che consente di rilasciare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso bloccate dal partecipante disponente.

Articolo 9

Riciclaggio

I CSD riciclano le istruzioni di regolamento che hanno dato luogo a mancato regolamento fino a quando non vengono eseguite o annullate bilateralmente.

Articolo 10

Regolamento parziale

I CSD consentono l'esecuzione parziale delle istruzioni di regolamento.

Articolo 11

Meccanismi e informazioni aggiuntivi

1. I CSD offrono ai partecipanti la possibilità di essere informati riguardo a un'istruzione di regolamento in sospeso delle loro controparti entro un'ora dal primo tentativo non riuscito di abbinare l'istruzione, o immediatamente dopo tale tentativo non riuscito se quest'ultimo è stato effettuato entro le cinque ore precedenti la data limite prevista per il regolamento o dopo tale data.
2. I CSD forniscono ai partecipanti l'accesso alle informazioni in tempo reale sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli, comprese le informazioni:
 - (a) sulle istruzioni di regolamento in sospeso che possono ancora essere eseguite alla data di regolamento prevista;
 - (b) sulle istruzioni di regolamento non eseguite che non possono essere più eseguite alla data di regolamento prevista;
 - (c) sulle istruzioni di regolamento integralmente eseguite;
 - (d) sulle istruzioni di regolamento parzialmente eseguite, comprensive della parte regolata e della parte non regolata in strumenti finanziari o in contante;

- (e) sulle istruzioni di regolamento annullate, incluse le informazioni che indicano se l'annullamento è stato effettuato dal sistema o dal partecipante.
3. Le informazioni in tempo reale di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti:
- a) se l'istruzione di regolamento è stata abbinata;
 - b) se l'istruzione di regolamento può essere ancora parzialmente eseguita;
 - c) se l'istruzione di regolamento è in sospenso;
 - d) i motivi per i quali le istruzioni sono in sospenso o non sono state eseguite.
4. I CSD offrono ai partecipanti il regolamento lordo in tempo reale nel corso di ciascun giorno lavorativo o un minimo di tre cicli di regolamento per ogni giorno lavorativo. I tre cicli di regolamento sono distribuiti lungo l'intero giorno lavorativo secondo le esigenze del mercato, su richiesta del comitato degli utenti del CSD.

Articolo 12

Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti

1. Gli articoli 8 e 10 non si applicano se il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD soddisfa le seguenti condizioni:
- (a) il valore dei mancati regolamenti non supera i 2,5 miliardi di EUR l'anno;
 - (b) la percentuale di mancati regolamenti, basata sul numero di istruzioni di regolamento o sul valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore a 0,5% l'anno.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul numero di istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il numero di mancati regolamenti per il numero di istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul valore delle istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il valore in EUR dei mancati regolamenti per il valore delle istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

2. Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD valutano se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e informano l'autorità competente dei risultati di tale valutazione conformemente all'allegato II.

Se dalla valutazione risulta che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta, i CSD applicano l'articolo 8 e l'articolo 10 entro un anno dalla data della notifica di cui al primo comma.

CAPO III

MISURE PER LA GESTIONE DEI MANCATI REGOLAMENTI

SEZIONE I

Monitoraggio dei mancati regolamenti

Articolo 13

Dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti

1. I CSD predispongono un sistema che consente loro di monitorare il numero e il valore dei mancati regolamenti per ogni data di regolamento prevista, compresa la durata di ciascun mancato regolamento espressa in giorni lavorativi. Per ciascun mancato regolamento il sistema raccoglie le seguenti informazioni:
 - (a) il motivo del mancato regolamento, sulla base delle informazioni di cui il CSD dispone;
 - (b) le restrizioni al regolamento, come la riserva, il blocco o il vincolo di strumenti finanziari o contante, che rendono tali strumenti finanziari o tale contante non disponibili per il regolamento;
 - (c) il tipo di strumento finanziario, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
 - i) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
 - ii) debito sovrano come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;
 - iii) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);
 - iv) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
 - v) fondi indicizzati quotati (ETF);
 - vi) quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF;
 - vii) strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);
 - viii) quote di emissioni;
 - ix) altri strumenti finanziari;
 - (d) il tipo di operazione, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
 - i) acquisto o vendita di strumenti finanziari;
 - ii) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD;
 - (e) se del caso, la sede di negoziazione e di compensazione degli strumenti finanziari interessati;
 - (f) il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:

- i) istruzione di regolamento intra CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti nello stesso sistema di regolamento titoli; o
 - ii) istruzione di regolamento inter CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti in due sistemi di regolamento titoli diversi o uno dei partecipanti è un CSD;
- (g) il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
- i) istruzioni di regolamento FOP, consistenti nelle istruzioni “consegna senza pagamento” (“DFP”) e “ricevimento senza pagamento” (“RFP”);
 - ii) istruzioni di regolamento “consegna contro pagamento” (“DVP”) e “ricevimento contro pagamento” (“RVP”);
 - iii) istruzioni di regolamento “consegna con pagamento” (“DWP”) e “ricevimento con pagamento” (“RWP”), o
 - iv) istruzioni di regolamento “pagamento senza consegna” (“PFOD”) consistenti nelle istruzioni “addebito del pagamento senza consegna” (“DPFOD”) e “accredito del pagamento senza consegna” (“CPFOD”).
- (h) il tipo di conto titoli connesso al mancato regolamento, che comprende:
- i) il conto proprio del partecipante;
 - ii) il conto individuale del cliente del partecipante;
 - iii) il conto omnibus del cliente del partecipante.
- (i) la valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento.
2. I CSD stabiliscono modalità operative con i partecipanti di cui all'allegato I, tabella 1, campi 17 e 18, che hanno l'impatto più significativo sui loro sistemi di regolamento titoli e, se del caso, con le pertinenti CCP e sedi di negoziazione per analizzare i principali motivi dei mancati regolamenti.

Articolo 14

Segnalazione dei mancati regolamenti

1. I CSD comunicano le informazioni di cui all'allegato I all'autorità competente e alle autorità pertinenti su base mensile ed entro la fine del quinto giorno lavorativo del mese successivo.
- Dette informazioni includono i pertinenti valori in EUR. La conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.
- Se richiesto dall'autorità competente, i CSD effettuano segnalazioni con maggiore frequenza e forniscono informazioni supplementari sui mancati regolamenti.
2. Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD segnalano all'autorità competente e alle autorità pertinenti le informazioni di cui all'allegato II, comprese le misure programmate o adottate dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento dei sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono.

I CSD monitorano regolarmente l'applicazione delle misure di cui al primo comma e trasmettono all'autorità competente e alle autorità pertinenti, su richiesta, tutte le pertinenti conclusioni risultanti da detto monitoraggio.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo automatico.
4. Il valore delle istruzioni di regolamento di cui agli allegati da I a III è calcolato come segue:
 - a) nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;
 - b) nel caso delle istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 3, o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

Articolo 15

Comunicazione al pubblico delle informazioni sui mancati regolamenti

I CSD pubblicano gratuitamente sul proprio sito web le informazioni di cui all'allegato III per il sistema di regolamento titoli che gestiscono, compresi i pertinenti valori in EUR.

Qualsiasi conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate annualmente in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e in un formato leggibile da un dispositivo automatico.

SEZIONE 2

Penali pecuniarie

Articolo 16

Calcolo e applicazione delle penali pecuniarie

1. Per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita i CDS calcolano e applicano le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nel calcolo di cui al primo comma sono incluse le istruzioni di regolamento sospese dal partecipante.

Se è richiesto l'abbinamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, le penali pecuniarie sono applicate esclusivamente alle istruzioni di regolamento abbinate.

2. Le penali pecuniarie sono calcolate e applicate alla fine di ogni giorno lavorativo in cui l'istruzione di regolamento non va a buon fine.
3. Se l'istruzione di regolamento è stata inserita nel sistema di regolamento titoli o è stata abbinata dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie sono calcolate e applicate a decorrere da tale data.

Se nuove istruzioni di regolamento sono inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati, conformemente all'articolo 27, paragrafo 10,

all'articolo 29, paragrafo 11, o all'articolo 31, paragrafo 11, le penali pecuniarie si applicano alle nuove istruzioni a decorrere dal giorno in cui sono inserite nel sistema di regolamento titoli.

Nel caso delle istruzioni di regolamento abbinate dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie per il periodo compreso tra tale data e il giorno lavorativo precedente il giorno in cui è stato effettuato l'abbinamento sono pagate dall'ultimo partecipante che ha inserito l'istruzione di regolamento in questione nel sistema di regolamento titoli o l'ha modificata.

4. I CSD forniscono su base giornaliera a ciascun partecipante interessato i dettagli del calcolo delle penali per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita, compresi i dettagli sul conto cui fa riferimento l'istruzione.

Articolo 17

Riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie

1. I CSD addebitano e riscuotono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie che ciascun partecipante inadempiente è tenuto a versare.
Le penali pecuniarie sono depositate in un apposito conto corrente.
2. I CSD redistribuiscono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie di cui al paragrafo 1 ai partecipanti destinatari interessati dai mancati regolamenti.

Articolo 18

Costi del meccanismo di penalizzazione

1. I CSD non utilizzano le penali pecuniarie per coprire i costi relativi al meccanismo di penalizzazione.
2. I CSD comunicano ai partecipanti, nel dettaglio, l'importo relativo ai costi di cui al paragrafo 1.
3. I CSD addebitano separatamente ai partecipanti i costi del meccanismo di penalizzazione. Tali costi non sono imputati sulla base delle penali lorde applicate a ciascun partecipante.

Articolo 19

Meccanismo di penalizzazione se il partecipante è una CCP

Se il partecipante inadempiente o destinatario è una CCP, i CSD provvedono affinché:

- a) alla CCP sia fornito il calcolo delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni da essa trasmesse;
- b) la CCP riscuota le penali pecuniarie di cui alla lettera a) dai partecipanti diretti responsabili dei mancati regolamenti;
- c) la CCP redistribuisca le penali pecuniarie di cui alla lettera b) ai partecipanti diretti interessati dai mancati regolamenti;
- d) la CCP riferisca ogni mese al CSD in merito alle penali da essa riscosse e redistribute.

Articolo 20

CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune

I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche se alcuni dei servizi che offrono o alcune delle attività che svolgono sono stati esternalizzati come indicato all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, istituiscono congiuntamente il meccanismo di penalizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e gestiscono congiuntamente le modalità per il calcolo, l'applicazione, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie a norma del presente regolamento.

SEZIONE 3

Dettagli della procedura di acquisto forzoso

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Acquisto forzoso impossibile

L'acquisto forzoso è considerato impossibile solo se:

- (a) gli strumenti finanziari in questione non esistono più;
- (b) per le operazioni non compensate da una CCP, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente sono soggetti a procedura d'insolvenza.

Ai fini della lettera b), per procedura d'insolvenza si intende una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale o riorganizzarli, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti agli stessi.

Articolo 22

Procedura di acquisto forzoso priva di effetti

1. Le seguenti operazioni sono considerate costituite da più operazioni ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014:
 - (a) operazioni in cui una parte vende strumenti finanziari in contanti ("prima operazione"), con l'impegno dell'altra parte a vendere strumenti finanziari equivalenti alla prima parte a un prezzo determinato o determinabile ("seconda operazione");
 - (b) operazioni in cui una parte trasferisce strumenti finanziari a un'altra parte ("prima operazione"), con l'impegno dell'altra parte a restituire strumenti finanziari equivalenti alla prima parte ("seconda operazione").
2. Quando si applica il paragrafo 1, la procedura di acquisto forzoso è considerata priva di effetti se la data di regolamento prevista della seconda operazione è fissata entro 30 giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista della prima operazione.

Articolo 23

Applicazione del regolamento parziale

1. Se l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 alcuni dei pertinenti strumenti finanziari sono disponibili per la consegna al partecipante destinatario, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali destinatari e inadempienti, a seconda dei casi, eseguono parzialmente l'istruzione di regolamento iniziale, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il primo comma non si applica se la pertinente istruzione di regolamento è sospesa conformemente all'articolo 8.

Articolo 24

Agente di acquisto forzoso

L'agente dell'acquisto forzoso non ha conflitti di interesse nell'esecuzione dell'acquisto forzoso e lo esegue alle condizioni più favorevoli per il partecipante diretto, il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale inadempienti, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 25

Accordi contrattuali e procedure

1. Le parti nella catena di regolamento stabiliscono accordi contrattuali con le rispettive controparti che contemplano le prescrizioni relative alla procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 2 e le procedure di cui al paragrafo 3.
2. Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 1 includono tutte le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e agli articoli da 26 a 38 del presente regolamento. Ogni parte nella catena di regolamento garantisce che gli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti siano applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.
3. Le CCP, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali stabiliscono le procedure necessarie per l'esecuzione dell'acquisto forzoso, il pagamento del risarcimento in contanti, la differenza di prezzo e i costi dell'acquisto forzoso entro i termini previsti. Gli accordi contrattuali e le procedure di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni volte a garantire che le parti interessate nella catena di regolamento ricevano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro diritti e l'osservanza dei loro obblighi nel rispetto dei tempi di cui agli articoli da 26 a 35.
4. I partecipanti stabiliscono i necessari accordi contrattuali con i rispettivi clienti al fine di garantire che le prescrizioni relative all'acquisto forzoso di cui al presente regolamento siano esecutive in tutte le giurisdizioni a cui appartengono le parti nella catena di regolamento.
5. Gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso possono essere considerati consegnati ai fini degli articoli 27, 29 e 31 solo se sono stati ricevuti, nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, dai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, dai partecipanti diretti destinatari, dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali.

6. Il risarcimento in contanti di cui all'articolo 33 e la differenza di prezzo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, possono essere considerati come corrisposti solo se i partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, i partecipanti diretti destinatari, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali hanno ricevuto il pagamento in contanti.

SOTTOSEZIONE 2

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni compensate da una CCP

Articolo 26

Verifica iniziale

1. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la CCP verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21, lettera a), in relazione alle operazioni che ha compensato.
2. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, lettera a), la CCP notifica al partecipante diretto inadempiente l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.
3. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 27.

Articolo 27

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, la CCP avvia l'asta o nomina l'agente dell'acquisto forzoso il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga e ne informa i partecipanti diretti inadempienti e destinatari.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari solo alle condizioni che seguono:
 - a) all'agente dell'acquisto forzoso, se quest'ultimo ha dato preventivamente il suo consenso;
 - b) alla CCP se l'asta è stata aggiudicata al partecipante diretto inadempiente.Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla CCP.
4. La CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità

dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.

7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10. La CCP accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso di cui ai paragrafi 5 e 8 e provvede affinché alla fine di ogni giorno lavorativo in cui essa riceve detti strumenti finanziari:
 - a) gli strumenti finanziari acquistati siano consegnati ai partecipanti diretti destinatari;
 - b) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
 - c) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
11. La CCP provvede affinché le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica ivi contenuta.

SOTTOSEZIONE 3

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 28

Verifica iniziale

1. Per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi i membri della sede di negoziazione destinatari di eventuali mancati regolamenti.
2. Su richiesta, la sede di negoziazione comunica al membro della sede di negoziazione destinatario l'identità dei membri della sede di negoziazione inadempienti. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.
3. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, il membro della sede di negoziazione destinatario comunica al membro della sede di negoziazione inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in

contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 29.

Articolo 29

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario nomina l'agente dell'acquisto forzoso e informa della nomina il membro della sede di negoziazione inadempiente.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospenso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.
Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente al membro della sede di negoziazione destinatario.
4. Il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10. Il membro della sede di negoziazione destinatario accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui il membro della sede di negoziazione destinatario riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, i membri della sede di negoziazione destinatario e inadempiente provvedono affinché:

- a) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
 - b) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
12. Il membro della sede di negoziazione inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
 13. I membri della sede di negoziazione inadempiente e destinatario provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.

SOTTOSEZIONE 4

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 30

Verifica iniziale

1. Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi la parte negoziale destinataria degli eventuali mancati regolamenti.
2. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga, la parte negoziale destinataria verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.
3. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, la parte negoziale destinataria comunica alla parte negoziale inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 31.

Articolo 31

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la parte negoziale destinataria nomina l'agente dell'acquisto forzoso e invia una notifica al riguardo alla parte negoziale inadempiente.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospenso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla parte negoziale destinataria.

4. La parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo applicabile stabilito in conformità dell'articolo 37. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10. La parte negoziale destinataria accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui la parte negoziale destinataria riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, le parti negoziali destinataria e inadempiente provvedono affinché:
 - a) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
 - b) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
12. La parte negoziale inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 3.
13. Le parti negoziali inadempiente e destinataria provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.

SOTTOSEZIONE 5

Calcolo e pagamento del risarcimento in contanti, dei costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo

Calcolo del risarcimento in contanti

1. Il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è calcolato in uno dei seguenti modi:
 - (a) per le istruzioni di regolamento contro pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e l'importo del regolamento incluso nell'istruzione di regolamento non eseguita, se tale importo è inferiore al valore di mercato;
 - (b) per le istruzioni di regolamento senza pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e il valore di mercato di tali strumenti finanziari il giorno della negoziazione, se quest'ultimo valore è inferiore al primo.
2. Se non è già inclusa nel valore di mercato dello strumento finanziario, il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 include una componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, come pure le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati.
3. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è determinato come segue:
 - (a) per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del medesimo regolamento;
 - (b) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione nell'Unione con il maggiore volume di scambi;
 - (c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore è determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia prestabilita, approvata dall'autorità competente del CSD, che faccia riferimento a criteri connessi a dati di mercato, compresi i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.
4. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 e la componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati, di cui al paragrafo 2, sono comunicati ai partecipanti diretti, ai membri delle sedi di negoziazione e alle parti negoziali con una ripartizione dettagliata.

⁸ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Articolo 33

Pagamento del risarcimento in contanti

1. Per le operazioni compensate da una CCP, la CCP riscuote il risarcimento in contanti dai partecipanti diretti inadempienti e lo versa ai partecipanti diretti destinatari.
2. Per le operazioni non compensate da una CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione, i membri della sede di negoziazione inadempienti versano il risarcimento in contanti ai membri della sede di negoziazione destinatari.
3. Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, le parti negoziali inadempienti versano il risarcimento in contanti alle parti negoziali destinatarie.

Articolo 34

Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso

Gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.

Articolo 35

Pagamento della differenza di prezzo

1. Se il prezzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo effettivamente pagato per gli stessi a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, i partecipanti diretti inadempienti, i membri della sede di negoziazione inadempienti o le parti negoziali inadempienti pagano la differenza di prezzo alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie, a seconda dei casi.

Se le operazioni sono compensate da una CCP, la CCP riscuote la differenza di prezzo di cui al primo comma dai partecipanti diretti inadempienti e la versa ai partecipanti diretti destinatari.
2. Se il prezzo delle azioni concordato al momento dell'operazione è superiore al prezzo effettivamente pagato per le stesse a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, la differenza corrispondente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 si considera versata.

SEZIONE 4

Tempi della procedura di acquisto forzoso

Articolo 36

Periodi di proroga

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il periodo di proroga per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è aumentato da quattro a sette giorni lavorativi per tutti gli

strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 37

Tempi per la consegna degli strumenti finanziari

In seguito alla procedura di acquisto forzoso, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono consegnati ai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, ai partecipanti diretti destinatari, ai membri della sede di negoziazione o alle parti negoziali, entro i seguenti termini:

- a) quattro giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per le azioni che hanno un mercato liquido;
- b) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido;
- c) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI;
- d) se le azioni di cui alla lettera a) sono negoziate sui mercati di crescita per le PMI, si applica la lettera c).

Articolo 38

Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso

Se la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria rinvia l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la durata del periodo di differimento di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stabilita conformemente ai tempi di cui all'articolo 37.

SEZIONE 5

Sistematica mancata consegna

Articolo 39

Sistematica e costante mancata consegna dei titoli

1. Si considera che un partecipante non adempie in maniera costante e sistematica all'obbligo di consegna in un sistema di regolamento titoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il suo tasso di efficienza del regolamento, determinato facendo riferimento al numero o al valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore di almeno il 15% rispetto al tasso di efficienza del regolamento del sistema stesso di regolamento titoli, durante almeno un numero pertinente di giorni nel corso dei 12 mesi precedenti.

Il numero pertinente di giorni stabilito per ciascun partecipante è pari al 10% del numero di giorni di attività del partecipante in questione nel sistema di regolamento titoli nel corso dei 12 mesi precedenti.

2. Nel calcolare il tasso di efficienza del regolamento di un partecipante si fa esclusivo riferimento ai mancati regolamenti da esso causati.

SEZIONE 6

Informazioni relative al regolamento

Articolo 40

Informazioni relative al regolamento per le CCP e le sedi di negoziazione

Le informazioni relative al regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono l'indicazione delle operazioni pertinenti, dei partecipanti e delle istruzioni di regolamento pertinenti. Dette informazioni si basano sulle informazioni contenute nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.

Articolo 41

Informazioni relative al regolamento in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione

Per le operazioni eseguite presso una sede di negoziazione non compensate da una CCP, e in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione al CSD, nelle istruzioni di regolamento i partecipanti indicano la sede di negoziazione e le operazioni. In assenza di tali informazioni, i CSD ritengono che le operazioni non siano state eseguite presso una sede di negoziazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.5.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER